

Versione del regolamento 14-0 Valevole dal 13.12.2026	Classificazione di riservatezza Interno alle FFS Titolare PP-BP-ZFR Processi interessati Gestire il personale Lingue disponibili DE, FR, <u>IT</u>
Divisioni interessate / Settori Destinatari specifici / Distribuzione Sostituisce Attribuzione	Produzione Viaggiatori Sistema regolamenti P 131.3 valevole dal 26.7.2021 versione del regolamento 13-0 CCL

Regolamentazione specifica settoriale sulla durata del lavoro per il personale di locomotiva dell'unità d'affari Condotta dei treni/manovra nella divisione Produzione Viaggiatori

Indice dei contenuti

Elenco delle modifiche	2
Premessa	3
1. Campo d'applicazione.....	3
2. Struttura dei piani di lavoro e della distribuzione del lavoro	3
2.1. Durata del lavoro di un turno	3
2.2. Tempo di lavoro ininterrotto.....	3
2.3. Turno di servizio	3
2.4. Impostazione dei turni in caso di pernottamenti fuorivvia	3
2.5. Allestimento dei turni in occasione degli «esami periodici»	4
2.6. Servizi notturni.....	4
2.7. Pause e interruzioni del lavoro	4
2.7.1. <i>Pause</i>	4
2.7.2. <i>Interruzioni del lavoro</i>	5
2.7.3. <i>Pause per turni con pernottamenti fuorivvia</i>	5
2.8. Turno di riposo	5
2.8.1. <i>Principio</i>	5
2.8.2. <i>Riduzione a meno di 12 ore</i>	5
2.8.3. <i>Riduzione a 11 ore</i>	5
2.8.4. <i>Riduzione a 10 ore</i>	5
2.8.5. <i>Turni di riposo fuorivvia</i>	6
2.8.6. <i>Compensazione del turno di riposo</i>	6
2.9. Domeniche libere	6
2.9.1. <i>Fine settimana libero</i>	6
2.9.2. <i>Giorni di Natale</i>	6
2.10. Durata di un singolo giorno di riposo accordato	6
2.11. Lavori preliminari e aggiuntivi	7
2.12. Attività oltre i turni (TAT).....	7

2.12.1.	<i>In generale</i>	7
2.12.2.	<i>Contingente</i>	8
2.13.	Consegna del lavoro (CCL FFS SA, Allegato 4, cifra 15)	8
3.	Compiti considerati come tempo di lavoro	8
3.1.	Preparazione dell'impiego e lavori accessori	8
3.2.	TIP 2.....	9
3.3.	LEA App	9
3.4.	Accredito annuo per prescrizioni estere	9
3.5.	Tempi di trasferta	9
3.5.1.	<i>Trasferte prima dell'inizio e dopo la fine del servizio</i>	9
3.5.2.	<i>Tempi di trasferta per raggiungere il locale per il personale dove svolgere la pausa</i>	10
3.6.	Supplemento per lavoro notturno	10
4.	Entrata in vigore	10
Le parti contraenti		10

Elenco delle modifiche

Versione	Capitolo	Modifiche
14-0		Attuazione delle trattative BAR in base al verbale di delibera del 9 dicembre 2025
13-0	Alle	Adattamento delle denominazioni organizzative in seguito alla suddivisione della divisione Viaggiatori in Produzione Viaggiatori e Mercato Viaggiatori.
	3.1, 3.2	Adattamento delle cifre 3.1 e 3.2 in seguito ad accordo con le associazioni.
12-0	2.12.1	Integrazione e specificazione del "tempo di viaggio"
11-0	Alle	Nuovo foglio di stile
10-0		Adattamenti CCL 2019
9-0		Adattamenti CCL 2019 / revisione della LDL
8-0	2.12, 2.12.1, 2.12.2, 3.2, 3.3	Trattative successive
7-0	2.8.2	Correzione della cifra di riferimento
6-0	div.	Adattamenti CCL 2015
4-1	2.8.2	Precisazione della partecipazione
4-0	1, 2, 3, 4	Vari adeguamenti dei capitoli elencati

Premessa

La presente regolamentazione specifica settoriale sulla durata del lavoro (BAR) è una convenzione d'esecuzione dell'attuale CCL FFS 2019. Durata e disdetta sono disciplinate conformemente al CCL FFS. La presente BAR è redatta in italiano, francese e tedesco. Per la sua interpretazione è determinante il testo originale tedesco.

1. Campo d'applicazione

La presente regolamentazione è un complemento al CCL FFS e disciplina le particolarità di carattere legale sulla durata del lavoro per il personale di locomotiva dell'unità d'affari Condotta dei treni e manovra.

2. Struttura dei piani di lavoro e della distribuzione del lavoro

2.1. Durata del lavoro di un turno

Un turno con un tempo di lavoro compreso tra 541 e 600 minuti può essere assegnato solo se sono adempiute le seguenti condizioni:

- due turni con una durata del lavoro di oltre 540 minuti non possono mai susseguirsi direttamente;
- il turno di servizio può ammontare al massimo a 10,5 ore;
- il turno non rientra nel periodo dalle ore 24.00 alle ore 4.00.

Deroghe a queste condizioni sono possibili nel quadro della partecipazione aziendale (codecisione) oppure con il consenso del personale interessato.

2.2. Tempo di lavoro ininterrotto

Il tempo di lavoro ininterrotto ammonta al massimo a 4,5 ore. Deroghe a questa condizione sono possibili nel quadro della partecipazione aziendale (codecisione) oppure con il consenso del personale interessato.

2.3. Turno di servizio

In linea di massima, nella media di 28 giorni o in una rotazione completa, il turno di servizio medio non può superare le 10 ore. Un turno di servizio di 11 ore nella media di 28 giorni o in una rotazione completa è possibile nell'ambito della partecipazione aziendale (codecisione).

2.4. Impostazione dei turni in caso di pernottamenti fuorivia

Turni con una pausa per un pernottamento fuorivia possono essere assegnati solo nell'ambito della partecipazione aziendale (codecisione) o con il consenso del personale interessato.

Tali turni devono essere impostati in modo che dopo la pausa debba essere fornita, se possibile, solo una prestazione di ritorno al luogo di lavoro.

Se si rendono necessari pernottamenti all'estero (escl. Domodossola), questa regolamentazione sarà oggetto di una nuova trattativa

2.5. Allestimento dei turni in occasione degli «esami periodici»

Non appena la gestione della Condotta dei treni riceve una copia della convocazione all'esame periodico, viene allestito un turno nel sistema di pianificazione secondo le seguenti condizioni:

- Durata, inizio e fine dell'esame costituiscono gli elementi di base della formazione dei turni.
- Le corse a vuoto devono essere pianificate subito prima o dopo l'esame, da e verso il luogo di lavoro.
- Nel turno viene pianificata una pausa pranzo di un'ora, indipendentemente da ulteriori tempi di attesa o pause
- Il tempo retribuito corrisponde, come forfait, al tempo compreso tra l'inizio e la fine del servizio, da cui viene detratta un'ora. Con questo forfait vengono indennizzati tutti i tempi di attesa e i supplementi di tempo.
- I turni «esami periodici» non rientrano nelle regolamentazioni di questa BAR, in particolare la cifra 2.2 «Tempo di lavoro ininterrotto» di 4,5 ore e la cifra 2.3 «Turno di servizio» di 11 ore al massimo.
- La cifra 64 del CCL FFS non si applica a questi turni.
- Il tempo di lavoro può essere superato secondo OLDL art. 6.
- Per le regolamentazioni non previste in questa cifra, valgono la Legge federale sul lavoro nelle imprese di trasporti pubblici (LDL) e la relativa Ordinanza (OLDL).

Affinché possa prepararsi all'esame periodico, indipendentemente dal grado di occupazione, al collaboratore / alla collaboratrice vengono accordati, oltre al giorno di preparazione con il PEX già previsto per tutti, un secondo giorno di preparazione con il PEX oppure 492 minuti sotto forma di un giorno intero prima dell'esame periodico per lo studio individuale a partire dall'anno civile in cui compie 58 anni. Il giorno viene concesso al più presto 6 mesi prima dell'esame periodico successivo. Questo secondo giorno deve essere richiesto e viene assegnato dalla distribuzione.

2.6. Servizi notturni

I turni mattutini possono iniziare prima delle ore 2.00 solo nell'ambito della partecipazione aziendale (codecisione).

Se possibile, i turni serali non dovrebbero terminare dopo le ore 4.00. La fine del lavoro dopo le ore 4.30 è possibile solo con il consenso del personale interessato.

Per principio, i turni che terminano dopo le ore 00.00 e che iniziano prima delle ore 4.00 possono essere assegnati al massimo per 4 giorni consecutivi. Con il consenso del personale interessato sono possibili più di 4 giorni.

2.7. Pause e interruzioni del lavoro

2.7.1. Pause

Le pause hanno una durata pari o superiore a 30 minuti.

Deve essere possibile consumare un pasto.

Per ogni turno di servizio la somma di tutte le pause non retribuite è limitata a un massimo di 60 minuti.

Le pause che superano i primi 60 minuti sono pagate, tuttavia dalle ore 5.00 alle ore 24.00 non sono previsti supplementi di tempo. Dalle ore 00.00 alle ore 5.00 vengono concessi i supplementi notturni e le indennità.

Nel limite del possibile, in relazione all'assegnazione delle pause dovrebbero essere osservati gli orari indicativi 11.00 – 14.00 e 17.00 – 20.00.

La pausa inizia e termina in un locale per il personale definito. Quest'ultimo viene stabilito in codiscussione con la commissione del personale e dispone di un'infrastruttura minima.

2.7.2. Interruzioni del lavoro

In caso di turni senza pause deve essere assegnata un'interruzione del lavoro, che serve alla ristorazione, in un locale per il personale definito.

Per la ristorazione devono essere messi a disposizione almeno 20 minuti.

È possibile derogare a queste disposizioni nel quadro della partecipazione aziendale (codecisione).

In linea di massima e nel limite del possibile, per tutte le altre interruzioni del lavoro va garantito l'accesso a servizi igienici non pubblici. Se ciò non è possibile, devono essere disponibili almeno servizi igienici pubblici e posti a sedere e il personale ne deve essere informato.

2.7.3. Pause per turni con pernottamenti fuoriviva

Le pause in caso di turni con pernottamenti fuoriviva conformemente alla cifra 2.4 hanno una durata minima di 180 fino a un massimo di 539 minuti e non sono pagate, contrariamente alla cifra 2.7.1.

Per queste pause dev'essere messa a disposizione una corrispondente camera d'albergo.

2.8. Turno di riposo

2.8.1. Principio

Il turno di riposo tra due turni di servizio deve ammontare almeno a 12 ore. A questo scopo, in primo luogo bisogna adattare di conseguenza la fine del servizio prima del giorno libero e/o l'inizio del servizio dopo tale giorno.

2.8.2. Riduzione a meno di 12 ore

Una riduzione a meno di 12 ore è possibile una volta tra due giorni liberi, in virtù del punto 2.8.3 o del punto 2.8.4. La cumulazione non è ammessa.

2.8.3. Riduzione a 11 ore

Una riduzione a 11 ore è possibile una volta

2.8.4. Riduzione a 10 ore

È lecito ridurre eccezionalmente e nel singolo caso il turno di riposo fino a 10 ore previo consenso del personale interessato:

- al passaggio dal servizio notturno al servizio intermedio o tardi, a condizione che il servizio notturno non si estenda oltre le ore 2.00,



- dal servizio tardi al servizio presto, meridiano o tardi,
- dal servizio meridiano al servizio presto o meridiano, oppure
- dal servizio presto al servizio presto

In caso di servizi d'ufficio (funzioni accessorie, cariche ecc., senza attività rilevanti per la sicurezza) il turno di riposo può essere ridotto fino a 9 ore:

- dal servizio notturno o dal servizio tardi al servizio d'ufficio,
- dal servizio d'ufficio al servizio d'ufficio successivo.

2.8.5. Turni di riposo fuorivia

I turni di riposo fuorivia possono essere assegnati solo nell'ambito della partecipazione aziendale (codecisione) o con il consenso del personale interessato.

Il turno di riposo fuorivia deve ammontare almeno a 9 ore tra due turni di servizio.

Esclusi dalla partecipazione aziendale sono i turni di riposo fuorivia effettuati nell'ambito di corsi di formazione. Se si rendono necessari turni di riposo all'estero, questa regolamentazione sarà oggetto di una nuova trattativa.

2.8.6. Compensazione del turno di riposo

In caso di riduzione del turno di riposo deve avvenire una compensazione di almeno 12 ore entro tre giorni di lavoro susseguenti.

2.9. Domeniche libere

2.9.1. Fine settimana libero

Almeno ogni quattro settimane deve essere assegnato un fine settimana libero, composto da tutto il sabato e dall'intera domenica. La fruizione delle vacanze sostituisce l'assegnazione di fine settimana liberi, nella misura in cui le vacanze comprendono fine settimana interi.

Sono ammesse deroghe in singoli casi, con il consenso del personale interessato. Se la deroga riguarda un gruppo, il consenso vale come accordato se è raggiunta la maggioranza dei 2/3 degli interessati alla votazione.

2.9.2. Giorni di Natale

Se nell'anno precedente le collaboratrici e i collaboratori interessati hanno lavorato durante tutti i giorni di Natale (dal 24 al 26 dicembre), viene loro concesso su richiesta un giorno libero in questo periodo. La richiesta dev'essere inoltrata entro il 5 ottobre. L'assegnazione avviene attraverso la distribuzione entro il 31 ottobre.

2.10. Durata di un singolo giorno di riposo accordato

Per quanto possibile occorre evitare di assegnare un singolo giorno di riposo. Se ciò non è possibile, un giorno di riposo singolo deve avere una durata di almeno 36 ore.

Con il consenso del/della collaboratore/trice interessato/a, la durata può essere ridotta a 33 ore.

2.11. Lavori preliminari e aggiuntivi

Per i lavori preliminari e aggiuntivi ai veicoli motore bisogna assegnare il tempo occorrente

2.12. Attività oltre i turni (TAT)

2.12.1. In generale

Le attività oltre i turni comprendono:

1. Il tempo per l'apprendimento autonomo (SGL):
Corsi di formazione e perfezionamento nonché lavori preparatori e di followup per altre formazioni del personale di locomotiva Produzione Viaggiatori, ad es. conoscenze delle tratte con video. Il personale di locomotiva sceglie autonomamente il momento e il luogo di realizzazione.
Il tempo concesso per l'attività al di fuori dei turni come pure i tempi entro cui svolgere il compito devono essere definiti d'intesa con la CoPe corrispondente.
2. Il tempo necessario per la presa delle misure del vestiario e delle scarpe, compreso il tempo di viaggio. Per calcolare il tempo di viaggio ci si basa sul luogo di lavoro o su quello di domicilio, scegliendo la località più vicina alla filiale.
3. Il tempo per gli appuntamenti presso il Medical Service (eventuali tempi di viaggio, il tempo della visita ed eventuali tempi di attesa sul luogo della visita dovuti ai collegamenti ferroviari, conformemente all'appendice 4 numero 14 del CCL FFS):
 - L'appuntamento viene stabilito in codecisione con il collaboratore/la collaboratrice.
 - Ove possibile la visita si deve svolgere nel luogo più vicino alla sede del deposito.
 - Se l'appuntamento presso il Medical Service è fissato prima o dopo un turno, si considera il tempo di viaggio dalla sede del deposito.
 - Se l'appuntamento presso il Medical Service è fissato in un giorno libero, per calcolare il tempo di viaggio ci si basa sul luogo di domicilio. Se, prima o dopo la visita medica, si hanno tempi di attesa dovuti ai collegamenti ferroviari, anche questi saranno indennizzati (appendice 4, n. 14, CCL FFS).
4. Il tempo necessario per il dialogo del personale (eventuali tempi di viaggio, il tempo del colloquio e tempi di attesa sul luogo del colloquio dovuti ai collegamenti ferroviari conformemente all'appendice 4 numero 14 del CCL FFS):
 - L'appuntamento viene stabilito in codecisione con il collaboratore/la collaboratrice.
 - Ove possibile, il dialogo del personale si deve svolgere prima o dopo un turno.
 - Se il dialogo del personale è fissato prima o dopo un turno, si considera il tempo di viaggio dalla sede del deposito.

- Se il dialogo del personale si svolge in un giorno libero, per calcolare il tempo di viaggio ci si basa sul luogo di domicilio. Se, prima o dopo il dialogo del personale si hanno tempi di attesa dovuti ai collegamenti ferroviari, anche questi saranno risarciti (conformemente all'appendice 4 numero 14 del CCL FFS).

2.12.2. Contingente

Per ogni anno civile e collaboratore sono a disposizione 16,4 ore al massimo per svolgere attività oltre i turni, indipendentemente dal grado di occupazione.

Tutti i tempi attribuibili alle attività oltre i turni sono tenuti sul conto ausiliario TAT corrispondente.

Alla fine dell'anno, i tempi del conto TAT sono riportati sul conto CTS:

- In presenza di un saldo positivo di almeno 492 minuti sul conto TAT, il tempo corrispondente viene trasferito sul conto CTS.
- In presenza di un saldo inferiore a 492 minuti sul conto TAT, la differenza di tempo è imputata al conto DAL anche nel caso in cui quest'ultimo presenti un saldo nullo o negativo.

Le trascrizioni vengono effettuate quale ultima operazione dei conteggi di fine anno.

2.13. Consegna del lavoro (CCL FFS SA, Allegato 4, cifra 15)

Per la consegna del lavoro il/la macchinista che esegue la consegna ha quattro minuti dopo l'orario di riferimento.

Come orario di riferimento fa stato, in linea di principio, l'ora di arrivo. L'orario di riferimento può essere adattato per motivi legati alla pianificazione oppure spostato sull'ora di partenza. Se l'orario di riferimento viene spostato sull'ora di partenza, il/la macchinista che riprende il servizio riceve i quattro minuti.

3. Compiti considerati come tempo di lavoro

3.1. Preparazione dell'impiego e lavori accessori

La preparazione dell'impiego e i lavori accessori comprendono:

- Annuncio di prontezza
- Consultazione del sistema di distribuzione e di Briefingtool
- Consultazione dei vari canali informativi (V-App, E-Mail)
- Esecuzione di aggiornamenti degli strumenti di lavoro
- Consultazione di circolari (associate al relativo treno in TIP 2)
- Creazione di annunci ESQ e altri annunci d'esercizio
- Servizio alla clientela (consegnare oggetti trovati, fornire informazioni)

Durante questo tempo il/la macchinista non è disponibile.

Per la preparazione dell'impiego e i lavori accessori sono concessi 20 minuti per ogni turno:

- Per la preparazione dell'impiego sono assegnati 4 minuti all'inizio del turno.
- Per i lavori accessori, i 16 minuti restanti vengono assegnati consecutivamente come componente del turno (ad es. durante tempi morti, viaggi di servizio (senza spostamenti in taxi), prima o dopo le pause/interruzioni del lavoro ecc.). Se questi 16 minuti non possono essere integrati nel turno, devono essere assegnati all'inizio o alla fine dello stesso.

Modifiche dopo l'inizio del servizio:

- Se per motivi d'esercizio questi 16 minuti non possono essere mantenuti all'orario previsto, vengono ripianificati o aggiunti alla fine del turno. In quest'ultimo caso sono considerati lavoro straordinario.
- Se, per motivi non evidenti ma giustificabili per la distribuzione, i 16 minuti non possono essere effettuati entro l'orario previsto, il collaboratore / la collaboratrice deve segnalarlo.

3.2. TIP 2

Prima dell'inizio del lavoro e di ogni prestazione (senza consegna personale dei veicoli) vengono consultate tutte le informazioni rilevanti per la conduzione del rispettivo treno in TIP 2.

3.3. LEA App

Il personale di locomotiva sincronizza prima dell'inizio del turno l'app LEA. Questo non avviene prima di tre ore dall'inizio del lavoro.

3.4. Accredito annuo per prescrizioni estere

Tutti i macchinisti e le macchiniste che sono impiegati su tratte estere ricevono un accredito di tempo annuo di 200 minuti.

Tale abbuono in tempo viene accreditato sul conto della durata annua del lavoro all'inizio dell'anno civile. In caso di assunzioni e partenze, nonché di inizio o cessazione dell'impiego all'estero nel corso di un anno, sussiste un diritto proporzionale. Ai sensi della presente disposizione, si considerano tratte estere le tratte su cui si applicano integralmente le prescrizioni estere della circolazione treni.

3.5. Tempi di trasferta

3.5.1. *Trasferte prima dell'inizio e dopo la fine del servizio*

Per ogni luogo di lavoro è stabilito un punto di inizio e fine del servizio (punto di inizio e di fine). Questo luogo dispone di un'infrastruttura minima e comprende l'intero perimetro della stazione viaggiatori o del deposito.

Per ogni turno, il luogo di inizio e di fine del servizio sono identici. Se il luogo di inizio e di fine del servizio non sono identici, il relativo tempo di trasferta viene assegnato nel turno.

I tempi di trasferta da e per i luoghi definiti per l'inizio e la fine del servizio sono assegnati nei turni.

La base per i tempi di trasferta è costituita dalla tabella «Tempi di trasferta personale di locomotiva».

I tempi di trasferta vengono assegnati nei turni per il loro ammontare. I tempi di trasferta tra il luogo di inizio/di fine del servizio vengono assegnati all'inizio o alla fine del servizio ~~lavoro~~. Essi danno diritto alle indennità.

Nel caso di turni di guida con turni di riposo fuoriviva, i tempi di trasferta tra l'hotel e il luogo d'impiego sono considerati tempo di lavoro.

3.5.2. Tempi di trasferta per raggiungere il locale per il personale dove svolgere la pausa

I tempi di trasferta per e dal locale per il personale dove si svolge la pausa vengono assegnati nel turno. La base per i tempi di trasferta è costituita dalla tabella «Tempi di trasferta personale di locomotiva». Essi danno diritto alle indennità.

3.6. Supplemento per lavoro notturno

Per il tempo di lavoro compreso tra le ore 0.00 e le ore 6.00 è accordato in aggiunta un supplemento per lavoro notturno del 10%.

4. Entrata in vigore

La presente regolamentazione entra in vigore il 13 dicembre 2026.

Le parti contraenti

Divisione Produzione Viaggiatori

PP-BP-ZFR

PP-HR-BUP

f.to. Claudio Pellettieri
Responsabile Condotta dei treni/manovra

f.to. Simone Scherer
Business Partner HR

Sindacato del personale dei trasporti SEV

f.to. Patrick Kummer
Vicepresidente

f.to. Hanny Weissmüller
Presidente centrale LPV

Associazione del personale transfair

f.to. Bruno Zeller
Responsabile ramo trasporti pubblici

f.to. Bruno Schäppi
Presidente ramo trasporti pubblici

Sindacato svizzero dei macchinisti e aspiranti VSLF

f.to. Raoul Fassbind
Presidente

f.to. Rahel Wyss
Comitato

Associazione dei quadri dei trasporti pubblici (AQTP)

f.to. Markus Spühler
Presidente

f.to. Thomas Wieland
Membro del comitato centrale